

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Buccinasco (Milano);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccinasco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Iacotini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buccinasco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 marzo 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Iacotini.

Roma, 4 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

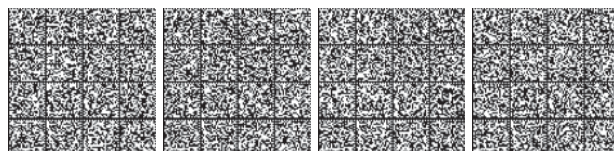
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante



«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;

Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate;

Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al SISTRI sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di termini

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre

2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

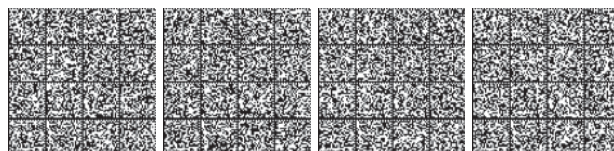
4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,



comma 1, lettera *b*) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b*) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.9, foglio n. 172

11A07229

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2011.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 5 aprile 2011, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010, n. 103469, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale Capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 28882 del 1° aprile 2011 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 5 aprile 2011 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 30083 del 6 aprile 2011 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 5 aprile 2011 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento l'8 aprile 2011 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto che sui B.T.P. 5% 1° agosto 2001 - 1° febbraio 2012 (IT0003190912) la Deutsche Bank, per un importo di nominali euro 14.615.000,00 e la HSBC France, per un importo di nominali euro 49.225.000,00, hanno regolato in ritardo rispetto alla data prefissata (8 aprile 2011) e cioè il primo giorno utile successivo (11 aprile 2011);

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2010, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,50% 1° febbraio 2008/1° agosto 2018 cod. IT0004361041 per l'importo nominale di euro 2.708.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,08 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5% 1° febbraio 2012 cod. IT0003190912 per nominali euro 836.859.000,00 al prezzo di euro 102,66, di cui euro 63.840.000,00 regolati in ritardo (11 aprile 2011) rispetto alla data di regolamento (8 aprile 2011) da parte di Deutsche Bank e HSBC France;

BTP 3% 1° marzo 2012 cod. IT0004467483 per nominali euro 314.952.000,00 al prezzo di euro 101,09;

BTP 4% 15 aprile 2012 cod. IT0004220627 per nominali euro 440.576.000,00 al prezzo di euro 102,11;

CCT t.v. 1° marzo 2014 cod. IT0004224041 per nominali euro 486.564.000,00 al prezzo di euro 98,68;

CCT t.v. 1° luglio 2016 cod. IT0004518715 per nominali euro 651.531.000,00 al prezzo di euro 96,65.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 5 aprile 2011 e regolata come descritto dall'art. 1, è la seguente:

